

tronde e amatissimo patriarca Pyrker a stabilire, non già coll' autorità d' *arbitro* e *arbitratore*, che non eragli stata conferita dal collegio delle congregazioni, ma coll'ordinaria sua autorità patriarcale, un *Piano costituzionale*, che mutava essenzialmente il sistema, aboliva tutte le costituzioni, toglieva i privilegi conceduti da tanti secoli alle IX congregazioni, approvati e confermati da più Papi, da vescovi e patriarchi di Venezia. Le quali cose, poichè non procedevano da un potere legittimo, furono riputate nulle dalla più sana parte del corpo delle congregazioni: taluna di esse neppure registrò quell'atto, acciocchè non avesse mai da essere, non che adottato, neppure conosciuto; e tale altra di esse continuò ad operare nelle sue deliberazioni sulle norme delle sentenze arbitrarie legittimamente emanate da' patriarchi Giustiniani, Bondimerio, Gerardi, Trevisan e Cornaro; e tutte nell'osservanza delle più essenziali loro discipline si attengono alle leggi, che non potevano e non potranno essere abolite o cambiate da qualsiasi altra podestà, fuorchè da una pari a quella che le emanò. Nè di ciò si può fare alcun rimprovero all' ottimo patriarca Pyrker, il quale straniero, e non informato delle particolari discipline della s. Chiesa Veneziana, prestò credenza troppo facile a chi l'avvicinava, siccome in altri argomenti, così anche in questo, ad operare mutazioni e novità inopportune. Hanno le congregazioni un computista o ragioniere, il quale ne regola e ne rivede i conti per l'economica amministrazione; ed un notaio o cancelliere, al quale è affidato l'incarico di registrare e autenticare gli atti delle radunanze, delle deliberazioni, degli ordini del collegio e della presidenza. Quest'uffizio di cancelliere incominciò soltanto dopo la formazione del collegio, cioè dopo il 1423. Sino al 1531 ne sostenne l'incarico sempre un prete e per lo più pievano, secondo l'uso di que'tem-

pi da per tutta l'Italia, anche negli affari meramente civili. Ma nel detto 1531 il maggior consiglio, dopo ripetute proibizioni pontificie agli ecclesiastici di fungere l'incarico notarile, decretò esclusi da quest'uffizio, sì nel palazzo ducale come in qualunque altra magistratura, gli ecclesiastici: perciò anche il collegio delle IX congregazioni fu costretto a valersi in queste incombenze del ministero d'un secolare. La qual cosa durò sino al 1699. D'allora in poi, per decreto del pieno collegio, vi sottentrò un confratello sacerdote appartenente ad una delle congregazioni, a sostenere di biennio in biennio l'incarico a tenore delle costituzioni *arbitrarie* summentovate, e si continua tuttora. Dal 1433 al 1553, non avea il collegio un luogo determinato e stabile, in cui radunarsi; ma ponendo mente agli inconvenienti che ne seguivano, fu comandato dall'*Arbitrarie* di fissarne uno, in vista particolarmente della debita custodia dell'archivio, il quale trasferito qua e là andava soggetto a pericoli e a danni. N' ebbe perciò uno per circa 30 anni a s. Vitale; poi nel 1584 lo trasferì a s. Paterniano, della cui chiesa ragiono nel n. 22 del § VIII, ove continua ad averlo, e sulla porta è scolpita l'iscrizione: *Deo Opt. Max. - R. Cleri Congregatio - Num Collegium - Anno Domini MDLXXXIII*. Negli atti e documenti suoi il pieno collegio e la presidenza fanno fede pubblica al pari di qualunque altra ecclesiastica magistratura. Sino al 1687 erano essi autenticati dal segno del tabellionato notarile del proprio cancelliere; ma nell'indicato anno fu deliberato di stabilirne un apposito, il che ebbe effetto nel 1748, scegliendosi l'emblema in vigore: *signum Crucis aequilaterae bipartitum et novem Cherubim circumornatum*. Nello *Stato personale del Clero*, ecco come e con qual ordine si riportano le IX congregazioni. *S. Paolo Apostolo*, eretta nel 1228, nom inandosi l'arci-prete e l'anziano attuali, e così